



Città di Vigevano

COMUNE DI VIGEVANO

Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici
Servizi Cimiteriali

Corso Vittorio Emanuele II n. 25 Vigevano (Pavia)

DISCIPLINARE DI GARA

**ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI PULIZIA, DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERDE E CUSTODIA NONCHÉ OPERAZIONI CIMITERIALI (ESUMAZIONI, SVUOTAMENTO OSSARIO E CINERARIO) DEI CIMITERI CITTADINI.
GARA A PROCEDURA APERTA SOPRASOGLIA COMUNITARIA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE, AI SENSI DELL'ART. 107 COMMA 3 DEL D.LGS 36/2023 E CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 108 DEL D.LGS. 36/2023**

Procedura aperta ai sensi degli articoli 71 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108 comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Esecuzione del servizio sulla base dei documenti tecnici progettuali approvati

CODICE NUTS ITC48

CIG

CPV PREVALENTE 98371110-8 "Servizi Cimiteriali"

CUI

Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di strumenti telematici.

Il Comune di Vigevano nell'esercizio delle funzioni di stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL", ai sensi della L.R. 33/2007 e successive modificazioni e integrazioni al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo Internet: www.ariaspa.it.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda in particolare alle "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" e "Partecipazione alle gare", presenti nella sezione "Libreria documentale" di Sintel, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Innovazione e Acquisti www.ariaspa.it nella sezione Help&Faq: "Guide e Manuali" e "Domande Frequenti degli Operatori Economici".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA SPA scrivendo all'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

Sommario

Nota

Il presente disciplinare di gara è stato redatto secondo Bando Tipo ANAC n. 1/2026 (Delibera n. 148 del 1° aprile 2026).

DEFINIZIONI E ACRONIMI

Ai fini del presente disciplinare si intende per:

“Codice”, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 come aggiornato ed integrato dal D.Lgs. 209/2024;

“Stazione Appaltante” ed “Amministrazione aggiudicatrice” Comune di Vigevano

“ANAC”, l'Autorità Nazionale Anticorruzione”.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice	COMUNE DI VIGEVANO Corso Vittorio Emanuele II, 25 27029 Vigevano (Pavia) CF 85001870188 PEC protocollovigevano@pec.it sito internet www.comune.vigevano.pv.it
Tipologia della procedura	Procedura aperta ai sensi degli articoli 71e 108 del Codice
CPV principale CPV è	98371110-8 “Servizi Cimiteriali”
Oggetto della procedura di gara	AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI PULIZIA, DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERDE E CUSTODIA NONCHÉ OPERAZIONI CIMITERIALI (ESUMAZIONI, SVUOTAMENTO OSSARIO E CINERARIO) DEI CIMITERI CITTADINI
Codice CIG	
Codice CUI	
Decisione a contrarre	n. del
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Ore del /2026
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	/ /2026
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del codice dei contratti pubblici
Valore totale della procedura	€ 1.400.000,00 di cui

	€ 480.000,00 = oltre IVA costituenti importo minimo garantito per tutta la durata quadriennale dell'Accordo Quadro.
Importo Accordo Quadro	a) IMPORTO A BASE NEGOZIABILE DI GARA: € 1.394.187,20 = DI CUI COSTI DELLA MANODOPERA STIMATI: € 923.927,40 b) ONERI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DA INTERFERENZE NON SOGGETTI A RIBASSO: 5.812,80 = oltre IVA TOTALE (a+b) euro 1.400.000,00 = oltre IVA
Luogo di esecuzione del contratto	Comune di Vigevano (PV)
Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice	Dott.ssa Francesca Coletti mail: fcoletti@comune.vigevano.pv.it
Responsabile per la fase di affidamento del Comune di Vigevano	Dott. Federico Vitali – Comune di Vigevano/Centrale di Committenza (PV) Tel: 0381 299396 - mail: fvitali@comune.vigevano.pv.it
Termine del procedimento (art. 2, co. 2, L. 241/1990)	180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
Determina dirigenziale di approvazione atti di gara	Determinazione n. _____ dell' ____ / ____ /2026
(*) si precisa che ai soli fini del compimento delle operazioni sul sistema SINTEL, il RUP configurato e visualizzato nella piattaforma è il Responsabile per la fase di affidamento del Comune di Vigevano.	

PREMESSE

Con determinazione n. _____ del 2026 del Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile e Demografici questa Amministrazione ha deciso di affidare l'ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI PULIZIA, DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERDE E CUSTODIA NONCHÉ OPERAZIONI CIMITERIALI (ESUMAZIONI, SVUOTAMENTO OSSARIO E CINERARIO) DEI CIMITERI CITTADINI ed il relativo I contratto attuativo/appalto specifico conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi sotto meglio indicati nel Capitolato Speciale.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria> L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato II.3 del codice. Il luogo di svolgimento dell'accordo quadro è il territorio del Comune di Vigevano. La Responsabile unica del progetto è la dott.ssa Francesca Coletti, funzionario tecnico E.Q.O. Servizio Cimiteri. Il Direttore dell'esecuzione è _____

Il responsabile per la fase di affidamento della procedura progetto è il dott. Federico Vitali, funzionario amministrativo del Servizio Programmazione Appalti.

Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Dovranno inoltre essere rispettati i pertinenti Criteri Ambientali Minimi, con particolare riferimento a:

- servizio di gestione del verde pubblico e fornitura di prodotti per la cura del verde, di cui al D.M. 10 marzo 2020, n. 63;
- servizi di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile e relativi prodotti detergenti;
- raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, pulizia e spazzamento e relative forniture, di cui al D.M. 23 giugno 2022, n. 255.

Prodotti detergenti, diserbanti, concimi e trattamenti fitosanitari dovranno essere conformi alla normativa vigente, corredati dalle relative schede tecniche e di sicurezza e conservati in luoghi idonei, non accessibili agli utenti. La gestione dei residui e dei rifiuti dovrà essere svolta nel rispetto delle autorizzazioni e delle iscrizioni ambientali richieste.

Per il dettaglio si rinvia agli artt. 18 bis e ss. del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 25 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema di e-procurement della Regione Lombardia denominato SINTEL, accessibile dall'indirizzo <http://www.aria.regione.lombardia.it>. Le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art. 88 del Codice, tutto come meglio dettagliato all'interno del presente documento verranno gestite tramite la Piattaforma Sintel.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 108 comma 10 del Codice;
- di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro, in conformità a quanto previsto dall'art. 107 del Codice;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi degli artt. 107 e 108 del Codice;
- di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto, come previsto dall'art. 108 comma 10, o qualora nessuna offerta risulti ammissibile ai sensi dell'art. 70 comma 4 del Codice;
- di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA SPA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel già menzionato documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice-civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare a quanto previsto nell'allegato documento denominato *“Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL”*;

in caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel Documento allegato *“Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL”* che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del disciplinare alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regolamento di utilizzo della Piattaforma", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Relazione Tecnica

Bando di gara

Disciplinare di gara

Modello di Domanda di partecipazione

Dichiarazione standard minimi sociali (da inserire in busta amministrativa);

Documento di gara unico europeo (ESPD) in formato pdf. ed xml.

Dichiarazione su format regionale comunicazione del dato sulla titolarità effettiva per enti privati art. 69 par. 2 del reg. (UE) 1060/2021(da inserire in busta amministrativa);

Dichiarazione di Equivalenza delle Tutele CCNL (da inserire in busta offerta economica solo se CCNL applicato è diverso da quello previsto dalla stazione appaltante);

Modello Dichiarazione Segreti tecnici e commerciali

Documenti tecnici Capitolato Speciale d'Appalto e i relativi allegati:

Duvri

Criteri e modalità di aggiudicazione

Tariffe esumazioni

Incidenza manodopera

Schema di Accordo Quadro

Schema di contratto specifico I contratto attuativo per prestazioni a canone fisso

Schema di contratto specifico per ulteriori attività programmabili

Modello Tracciabilità dei flussi finanziari

Codice di Comportamento del Comune di Vigevano

Codice di Comportamento del Comune di Vigevano;

Informativa Privacy del Comune di Vigevano;

Patto di integrità del Comune di Vigevano;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale del Comune di Vigevano nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara”, ai seguenti link: <https://vigevano.e-pal.it/L190>; e sulla piattaforma Sintel,

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, in via telematica attraverso la funzione “Comunicazioni procedura” disponibile nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara, presente sulla piattaforma SINTEL di Aria Lombardia, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD e sul sito. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale Sintel e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'oggetto della presente procedura è l'affidamento dell'accordo quadro con unico operatore economico per l'esecuzione dei "SERVIZI DI PULIZIA, DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERDE E PARZIALE CUSTODIA DEI CIMITERI CITTADINI".

Tabella n. 1 – Importo dell'accordo quadro:

Tenuto conto dell'intera durata contrattuale dell'accordo quadro (quattro anni), l'importo massimo è pari a €. 1.400.000,00, IVA esclusa, con un importo minimo garantito in base alla disponibilità dell'Ente pari ad euro €. 120.000,00 annui, per un totale di €. 480.000,00, fino ad un massimo di euro 560.000,00 (= 140.000,00 € annui) quale corrispettivo così determinato:

1. DETTAGLIO MANODOPERA SERVIZI CIMITERIALI (OPERE DI PULIZIA E MANUTENZIONE CIMITERI, APERTURA E CHIUSURA CANCELLI, CUSTODIA E PARZIALE GUARDIANIA)						
Settimane	GG/sett	Ore/die	Voce / Descrizione	Totale Ore	Costo Orario (€)	Importo Totale (€)
31	5,5	8,5	Feriale Estivo	1.449,25	€ 20,10	€ 29.129,93
21	5,5	7,5	Feriale Invernale	866,25	€ 20,10	€ 17.411,63
-	4	10	Santi Feriale	40,00	€ 20,10	€ 804,00
TOTALE FERIALE				2.355,50		€ 47.345,55
31	1	4,5	Domenica Estivo	139,50	€ 22,80	€ 3.180,60
21	1	3,5	Domenica Invernale	73,50	€ 22,80	€ 1.675,80
-	1	10	Santi Festivo	10,00	€ 22,80	€ 228,00
-	5	4,5	Festività	22,50	€ 22,80	€ 513,00
TOTALE FESTIVI				245,50		€ 5.597,40
TOTALE MANODOPERA CIMITERIALI				2.601,00	€ 20,35	€ 52.942,95

2. DETTAGLIO MANODOPERA SERVIZI VERDE CIMITERIALE						
Settimane	GG/sett	Ore/die	Voce / Descrizione	Totale Ore	Costo Orario (€)	Importo Totale (€)
31	6	8,5	Feriale Estivo	1.581,00	€ 20,10	€ 31.778,10
21	6	8	Feriale Invernale	1.008,00	€ 20,10	€ 20.260,80
TOTALE MANODOPERA VERDE				2.589,00	€ 20,10	€ 52.038,90

3. PROSPETTO COMPLETO INTEGRATO (1 ANNO)				
Voce di Costo	Servizi Cimiteriali	Servizi a Verde	TOTALE ANNUO	Note di Calcolo
1. Feriale Estivo	€ 29.129,93	€ 31.778,10	€ 60.908,03	2.898,50 ore feriali totali
2. Feriale Invernale	€ 17.411,63	€ 20.260,80	€ 37.672,43	1.732,50 ore feriali totali
3. Santi Feriale	€ 804,00	€ 0,00	€ 804,00	40,00 ore feriali solo cimiteri
4. Domenica Estivo	€ 3.180,60	€ 0,00	€ 3.180,60	Maggiorazione festiva (+13.4%)
5. Domenica Invernale	€ 1.675,80	€ 0,00	€ 1.675,80	Maggiorazione festiva (+13.4%)
6. Santi Festivo	€ 228,00	€ 0,00	€ 228,00	Maggiorazione festiva (+13.4%)
7. Festività	€ 513,00	€ 0,00	€ 513,00	Maggiorazione festiva (+13.4%)
A. TOTALE MANODOPERA (Inderogabile)	€ 52.942,95	€ 52.038,90	€ 104.981,85	Non soggetto a ribasso
B. Materiali e Consumabili	€ 5.294,30	€ 8.326,22	€ 13.620,52	10% cimiteri / 16% verde (Soggetto a ribasso)
C. Spese Generali e di Struttura	€ 5.294,30	€ 5.203,89	€ 10.498,19	10% su Manodopera (Soggetto a ribasso)
D. Utile d'Impresa (8%)	€ 5.082,52	€ 5.179,95	€ 10.262,48	8% su (A + B + C) (Soggetto a ribasso) serv.cim.- 7,9 % su (A + B + C) (Soggetto a ribasso) verde
SUBTOTALE SERVIZI (A + B + C + D)	€ 68.614,06	€ 70.748,97	€ 139.363,03	Importo soggetto a ribasso d'asta
E. Oneri Sicurezza DUVRI	-	-	€ 635,29	Non soggetto a ribasso
TOTALE BASE D'ASTA ANNUALE	€ 68.614,06	€ 70.748,97	€ 139.998,32	Importo annuale al netto IVA

4. QUADRO ECONOMICO QUADRIENNALE (DURATA 4 ANNI)				
Componente di Appalto	Importo Annuo (€)	TOTALE 4 ANNI (€)	Incidenza %	Regime di Ribasso
Importo Lavori e Servizi (Soggetto a ribasso B,C,D)	€ 34.381,18	€ 137.524,72	24,56%	Soggetto a ribasso d'asta
Costo della Manodopera (Quota A Inderogabile)	€ 104.981,85	€ 419.927,40	74,99%	NON soggetto a ribasso (art. 41 D.Lgs. 36/2023)
Oneri della Sicurezza DUVRI	€ 635,29	€ 2.541,16	0,45%	NON soggetto a ribasso
TOTALE GENERALE APPALTO (BASE D'ASTA 4 ANNI)				
CANONE MENSILE MEDIA APPALTO	€ 11.666,53	€ 11.666,53		Importo medio mensile per fatturazione

Il I contratto attuativo/appalto specifico ha per oggetto la gestione ordinaria dei servizi cimiteriali e le relative prestazioni a carattere generale (opere di pulizia e manutenzione cimiteri, apertura e chiusura cancelli, custodia e parziale guardiania). L'importo complessivo minimo garantito del I contratto attuativo è stimato in 480.000,00 euro (= 120.000,00 per anno) fino ad un massimo di euro 560.000,00 (=140.000,00 per anno).

Gli oneri della sicurezza in base alle attività previste, complessivamente stimabili pur nella loro particolare variabilità, in

dipendenza delle effettive lavorazioni eseguite, sono stati stimati in euro 2.541,16, pari a circa il 0,45%.

L'incidenza stimata della manodopera, in base alle attività previste per servizi cimiteriali comprensivi di opere di pulizia e manutenzione cimiteri, apertura e chiusura cancelli, custodia e parziale guardiania è pari a circa il 75%.

CCNL applicabile: CCNL MULTISERVIZI 2026, codice CNEL K511. L'operatore economico che applichi un diverso contratto collettivo indica nell'offerta il CCNL applicato e produce la dichiarazione e la documentazione necessarie a dimostrare l'equivalenza delle tutele economiche e normative, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.01 al medesimo decreto.

Gli importi della manodopera sono determinati tenendo conto del monte ore stimato come occorrente per l'espletamento delle attività richieste e del relativo costo orario calcolato facendo riferimento al costo del lavoro determinato dalle tabelle desunte dal Prezzario della Regione Lombardia al momento in vigore (si veda a tal proposito la relazione metodologica allegata al prezzario ufficiale della Regione Lombardia), dal costo orario del lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti dalle strutture associative in base al CCNL Multiservizi applicato e di un congruo livello di inquadramento del personale utilizzabile per le prestazioni richieste. Si rinvia per il dettaglio al Capitolato Speciale.

Ulteriori prestazioni previste dall'Accordo Quadro:

Considerata la natura dell'Accordo Quadro e l'impossibilità di conoscere preventivamente l'esatta quantità e combinazione delle ulteriori prestazioni attivabili mediante i singoli Contratti Attuativi, per le attività non ricomprese nei canoni fissi principali (e meglio specificate ai punti 27 e ss. del Capitolato Speciale), l'incidenza della manodopera è determinata in via media e presunta. Si rinvia al Capitolato Speciale e all'allegato "Incidenza della manodopera".

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, il presente affidamento non è suddiviso in lotti funzionali o prestazionali. L'affidamento unitario si rende necessario per ragioni tecniche, organizzative ed economiche connesse alla specificità del contesto cimiteriale, e in particolare per l'integrità e il coordinamento dei servizi.

3.1 DURATA E MODIFICA DEL'ACCORDO QUADRO IN FASE DI ESECUZIONE

La durata dell'accordo quadro è di anni quattro ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'appalto "DURATA DELL'ACCORDO QUADRO".

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di iniziare l'esecuzione del contratto, anche prima della stipula, ai sensi dell'art 17 comma 8 e 9 del Codice e di quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, considerato il cronoprogramma delle attività previste.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare la durata dell'Accordo Quadro e/o dei relativi Contratti Attuativi per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione di un nuovo contraente.

Tale facoltà potrà essere esercitata dalla Stazione Appaltante qualora la gara per il nuovo affidamento non sia giunta a compimento prima della scadenza naturale del quadriennio, per cause non imputabili all'Appaltatore o per oggettive ragioni procedurali.

L'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni originari (o comunque secondo l'aggiornamento dei prezzi eventualmente intervenuto per effetto della clausola di revisione), per il tempo strettamente necessario, e comunque per una durata massima non eccedente i limiti previsti dalla normativa vigente).

3.2 REVISIONE PREZZI

È prevista la revisione dei prezzi contrattuali secondo le modalità previste dall'art. 60 del Codice dei contratti pubblici. Si rinvia al Capitolato Speciale d'Accordo Quadro – Art. 5 "Revisione dei prezzi e nuovi prezzi".

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% (ottanta per cento) del valore eccedente la predetta soglia, applicata alle prestazioni da eseguire.

La variazione dei prezzi è valutata sulla base degli indici dei prezzi pubblicati dall'ISTAT ai sensi della Tabella D1 dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., secondo le modalità ivi prescritte.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni lavorativi, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione degli interventi.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente punto e nei successivi.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico nella versione 2.0 (di seguito FVOE), fatto salvo quanto previsto al punto 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel

rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante esclude l'operatore economico qualora dimostri, con mezzi adeguati, che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

In applicazione dei principi di legalità, tassatività e prevedibilità (art. 10 del D.Lgs. n. 36/2023) e in conformità agli orientamenti giurisprudenziali di cui alla Sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 7/2024, le fattispecie rilevanti ai fini dell'esclusione sono **esclusivamente e tassativamente** quelle tipizzate dall'**art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023**, come modificato e integrato dal **D.Lgs. n. 209/2024 (Decreto Correttivo)**.

Nello specifico, l'esclusione potrà essere disposta solo al verificarsi di una delle seguenti ipotesi tassative, alle condizioni e nei limiti temporali previsti dal citato art. 98:

- **a)** Presenza di sanzioni esecutive iscritte nel casellario informatico dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalti;
- **b)** Intervenuta risoluzione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico per significativo e persistente inadempimento, ovvero condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni comparabili, derivanti da gravi carenze nell'esecuzione di una prestazione contrattuale;
- **c)** Condanna con sentenza non definitiva (o decreto penale di condanna) per i reati specificamente individuati dal comma 3 dell'art. 98, qualora la condotta incida in modo diretto e negativo sulla moralità professionale dell'operatore in relazione al contratto da affidare;
- **d)** Tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio, ovvero presentazione, anche per negligenza, di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- **e)** Presenza di gravi violazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché in materia ambientale e sociale.

La stazione appaltante procede alla valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico garantendo il preventivo ed effettivo **contraddittorio** con l'interessato. L'operatore economico non è escluso se dimostra di aver adottato adeguate misure di mitigazione e autodisciplina (*self-cleaning*), ai sensi dell'art. 96 del Codice, valutate idonee dalla stazione appaltante.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self-cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Gli operatori economici sono altresì esclusi dalla gara nel caso di presenza di elementi relativi all'offerta economica nei documenti contenuti nella busta telematica amministrativa.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

N.B.: I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere elencati esclusivamente nel disciplinare e non contenuti in altri documenti di gara.

6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto

della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il sistema FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) (nel caso di cooperative): iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione nella sezione B o Consorzi iscritti nella sezione C (questi ultimi sono tenuti ad indicare in sede di offerta quale consorziata, iscritta alla sezione B, svolgerà il servizio) dell'Albo Regionale delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 5 della legge 381/91 e s.m.i., come sostituito dall'articolo 20 legge n. 52 del 1996

c) "Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi del D.Lgs. 152/2006:

- per il trasporto dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione del verde. Nello specifico:

- Iscrizione alla Categoria 2-bis (o in alternativa Categoria 4) classe F. Tale requisito è chiesto non facendo riferimento alla popolazione residente in quanto requisito di supporto al servizio oggetto di gara relativo a mantenimento e miglioramento del verde.

- per la raccolta e il trasporto, ai fini dello smaltimento, dei rifiuti cimiteriali. Nello specifico:

- Iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali in Categoria 1, Sottocategoria D4, Classe C[EA1].

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), Consorzio ordinario o Aggregazione di imprese, il requisito di iscrizione all'ANGA deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/consorzziata che esegua le prestazioni operative di taglio, raccolta e trasporto dei rifiuti vegetali, in proporzione alle quote di esecuzione assunte nel raggruppamento

d) Abilitazione all'esercizio dell'attività di manutentore del verde come previsto dall'art. 12 L. 154/2016.

6.2/6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, TECNICA E PROFESSIONALE

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara almeno pari €. 1.000.000,00, IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della presente gara di esecuzione di servizi analoghi per un importo complessivo cumulato non inferiore a € 1.400.000,00 IVA esclusa, svolti mediante un numero massimo di 7 contratti.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETISTI, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di una aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 lett. a) e gli altri requisiti devono essere posseduti da:

- ciascuna componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- ciascuna componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2. lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3. lett. a) richiesto in relazione alla prestazione oggetto del presente accordo quadro deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 nonché gli altri requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Si applica l'art. 67 co. 1 lett. c) del Codice nel caso in cui il consorzio esegua la prestazione tramite le consorziate indicate in sede di gara.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice che eseguano direttamente con la propria struttura, senza designare imprese esecutrici, dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate. **Si rinvia all'art. 67 del Codice.**

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'affidamento, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

N.B. In caso di inversione procedimentale si suggerisce di prevedere l'allegazione del contratto di avvalimento premiale all'offerta tecnica

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidamento in subappalto è ammesso nel limite massimo del 49,9% dell'importo contrattuale, con le specificazioni e i divieti di seguito indicati in ragione della particolare natura delle prestazioni.

- **Attività riservate all'esecuzione diretta dell'aggiudicatario:** Tenuto conto del carattere altamente fiduciario, di sorveglianza, di tutela del decoro pubblico e di sicurezza, **le attività relative alla custodia, alla guardiania, alla sorveglianza attiva del compendio cimiteriale, nonché alla pulizia e al decoro degli uffici e dei locali interni, devono essere eseguite direttamente dall'operatore economico aggiudicatario** (o dalle imprese raggruppate in caso di RTI), con esclusione totale della facoltà di subappalto. Tali prestazioni richiedono infatti un controllo diretto e costante sulla gestione degli accessi e sulla sicurezza dei luoghi sensibili.

- **Attività subappaltabili:** È invece consentito il ricorso al subappalto, nei limiti di legge e previa autorizzazione della Stazione Appaltante, esclusivamente per tutte le prestazioni ulteriori non specificatamente sopra indicate es. esumazioni, svuotamento

ossario e cinerario, manutenzione del verde sia ordinaria che straordinaria (es. potature), attività eseguite all'aperto a carattere meramente esecutivo-operativo, ferma restando la responsabilità solidale e in capo all'aggiudicatario del coordinamento generale del cantiere e della salvaguardia della clausola sociale.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Resta inteso che:

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 bis è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate incoerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire al personale impiegato nell'attività prevalente l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro indicato al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali di occupazione giovanile;
- una quota pari almeno al 15 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali destinata all'occupazione femminile; si precisa che nel settore dei Servizi per la cura e manutenzione del paesaggio (Codice ATECO 81.30) si registra un tasso di occupazione femminile intorno al 12 per cento, secondo quanto rilevato dall'ISTAT, che si discosta conseguentemente in modo significativo dalla media nazionale complessiva nei settori osservati.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% del valore complessivo della procedura incluso il rinnovo e precisamente di importo pari ad € 24.000,00, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto T61J0503423000000000010962 presso il BANCO BPM - Filiale di Vigevano, Piazza Martiri della Liberazione 2.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
 - presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;
- indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto dell'affidamento e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per ... giorni [almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per il procedimento] dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
- verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

11. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO (ex art. 92, c. 1, D.Lgs. 36/2023)

In considerazione dell'articolazione spaziale dei 4 complessi cimiteriali oggetto di intervento e dell'eterogeneità dello stato conservativo delle strutture, si evidenzia che gli elaborati grafici e descrittivi di gara offrono una rappresentazione necessariamente sintetica del contesto operativo. Trattandosi di un Accordo Quadro destinato ad agire su quadri prestazionali differenziati, la presa di visione diretta dei luoghi si configura quale adempimento proporzionato e strettamente necessario affinché l'operatore economico possa contestualizzare compiutamente gli interventi, valutare le effettive condizioni di accessibilità e operatività, e formulare un'offerta tecnica ed economica pienamente consapevole e sostenibile. Il sopralluogo ha pertanto carattere obbligatorio a pena di esclusione.

L'istanza di sopralluogo viene inviata a mezzo sezione comunicazione su piattaforma Sintel ai Servizi Cimiteriali del Comune di Vigevano almeno 15 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte. Il sopralluogo verrà fissato entro massimo 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

Il concorrente inserisce nella busta amministrativa copia dell'attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dall'operatore del Servizio Cimiteriale.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 60,00 secondo le modalità di cui alla **delibera Anac n. 524 del 22 dicembre 2025 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2026)**, pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione Appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La Stazione Appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato complessivo dell'accordo quadro comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la relativa documentazione devono essere:

- presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Sintel.
- sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste dal presente disciplinare.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Le offerte devono essere trasmesse **entro le ore 9:00 del giorno di..... 2026, a pena di irricevibilità.**

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta, fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1 del presente disciplinare.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'operatore economico registrato a SINTEL accede all'interfaccia “*Dettaglio*” della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato “*Invia offerta*”, che consente di predisporre:

- una busta telematica amministrativa;
- una busta telematica tecnica;
- una busta telematica economica.

La redazione dell'offerta deve avvenire seguendo la procedura guidata di SINTEL.

N.B. Come precisato nel documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL” (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “*Invia offerta*”, questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante.

Si precisa che l'offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi dal 15 al 17) componenti il percorso guidato “*Invia offerta*”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato “*Invia Offerta*” in Sintel per verificare i contenuti richiesti e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “*Salva*” consente di interrompere il percorso “*Invia offerta*” per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 4 “*Riepilogo*” del percorso “*Invia Offerta*”, al fine di accertarsi che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
 - con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.
- Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale dell'operatore economico deve essere in lingua italiana.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile

alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La domanda di partecipazione potrà essere redatta sul modello predisposto e messo a disposizione all'indirizzo internet <http://www.ariaspa.it> sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura, funzionalità "Documentazione di gara".

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La stazione appaltante indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica ed economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica ed economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che

le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il RUP della Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica che non possono in alcun modo alterarne il contenuto sostanziale (v. Delibera 148/2026 e principio di risultato ex art. 1) e su ogni loro allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel **primo step** del percorso guidato "Invia Offerta" della Piattaforma Sintel, l'operatore economico utilizza gli appositi campi, per compilare o allegare la seguente documentazione:

(*) L'operatore economico deve allegare e presentare, a pena di esclusione, il documento di gara unico europeo (DGUE), nel campo "eDGUE Response", in formato xml. compilato con le informazioni richieste e generato dal concorrente sulla base di quello reso disponibile dalla Stazione Appaltante.

Per generare la DGUE Response in formato xml a partire dalla Request messa a disposizione dalla Stazione Appaltante in documentazione di gara, l'operatore economico potrà utilizzare il servizio messo a disposizione Aria Lombardia o da CONSIP nel portale <https://www.acquistinretepa.it/espdp-dgue/#!/start>.

1. **DGUE Response (*)** in formato xml e PDF firmato Digitalmente;
2. Domanda di partecipazione;
3. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
4. Copia dell'attestazione di avvenuto sopralluogo di cui al punto 11;
5. Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
6. Garanzia provvisoria;
7. Procura (eventuale);
8. Dichiarazione standard minimi sociali (da inserire in busta amministrativa);
9. Dichiarazione su format regionale comunicazione del dato sulla titolarità effettiva per enti privati art. 69 par. 2 del reg. (UE) 1060/2021(da inserire in busta amministrativa);
10. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà su composizione societaria;
11. Dichiarazione per tracciabilità;

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo (DGUE) e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello allegato alla Documentazione di gara.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione della procedura, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della

prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 -quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 -quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione, di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice, sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

Le fattispecie rilevanti ai fini dell'esclusione sono **esclusivamente e tassativamente** quelle tipizzate dall'**art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023**, come modificato e integrato dal **D.Lgs. n. 209/2024 (Decreto Correttivo)**.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato a adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultano nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto;
- 4) [se richiesto come allegato alla domanda di partecipazione] il contratto di avvalimento premiale.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94 comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati, in modo aggiornato, alla data di presentazione dell'offerta;
2. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione aggiudicatrice, reperibile come riportato al punto 2.1 del presente disciplinare di gara;

5. di applicare il CCNL indicato dall'Amministrazione aggiudicatrice (CCNL MULTISERVIZI 2026 K511) o altro equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
6. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto e di accettare il Patto d'integrità e l'Informativa Privacy del Comune di Vigevano inserito all'interno della sezione "Documentazione di gara;
7. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29;
8. manifesta il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., per la verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal Codice ai sensi dell'art. 35 comma 5 bis del D.Lgs. n. 36/2023;
9. di essere iscritto all'Anagrafe tributaria – Ufficio delle Entrate;
10. di mantenere le posizioni previdenziali e assicurative che verranno indicate nel Modello di Domanda di partecipazione;
11. di essere in regola con relativi versamenti previdenziali e assicurativi;
12. di essere iscritto alla Cassa Edile e di essere in regola con i relativi versamenti o di impegnarsi ad iscriversi, qualora aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto d'appalto e comunque prima dell'inizio dei lavori.
13. il titolare effettivo;
14. di essere consapevole che, ove l'impresa occupi più di 50 dipendenti e dunque sia tenuta alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, deve produrre, a pena di esclusione, **al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta**, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
15. di essere consapevole che, ove l'impresa occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, pur non essendo tenuta alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, si obbliga, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
16. di essere consapevole che, ove l'impresa occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti, è tenuta, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali;
17. di essere consapevole che in base al Regolamento UE n. 576/2022 dell'8 aprile 2022, è vietato aggiudicare o proseguire l'esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione rientrante nell'ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, nonché dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, paragrafo 6, lettere da a) a e), e paragrafi 8, 9 e 10, e degli articoli 11, 12, 13 e 14 della direttiva 2014/23/UE, degli articoli 7 e 8, dell'articolo 10, lettere da b) a f) e da h) a j), della direttiva 2014/24/UE, dell'articolo 18, dell'articolo 21, lettere da b) a e) e da g) a i), e degli articoli 29 e 30 della direttiva 2014/25/UE, nonché dell'articolo 13, lettere da a) a d), da f) a h) e j), della direttiva 2009/81/CE, a o con: a) un cittadino russo o una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia; b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a) del presente paragrafo; oppure c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo, compresi, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici;
18. di impegnarsi a sottostare alla volontà della Amministrazione comunale di avviare l'esecuzione del contratto e dare inizio ai lavori anche antecedentemente alla stipula del contratto a norma dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023.

Resta inteso che il mancato adempimento degli obblighi di cui ai punti 19 e 20 determinerà l'applicazione delle penali

pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

La domanda di partecipazione, il DGUE e le eventuali ulteriori dichiarazioni sono compilate e sottoscritte, ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo. **Nel caso in cui il consorzio designi nella domanda di partecipazione la consorziata esecutrice, DGUE e Domanda di partecipazione devono essere compilati e sottoscritti dalla consorziata esecutrice.**

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle categorie di lavori (e relative percentuali) o delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle categorie di lavori (e relative percentuali) o delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI O GEIE NON ANCORA COSTITUITI

Dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- le categorie di lavori (e relative percentuali) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle categorie di lavori (e relative percentuali) o delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle categorie di lavori (e relative percentuali) o delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle categorie di lavori (e relative percentuali) o delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le categorie di lavori (e relative percentuali) ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) a. 1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
 - (o, in alternativa,)
 - a..2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di filtrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
 - b) [Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:
 - b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
 - (o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi

.....[indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

▪ che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da

▪ che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

d) [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

▪ che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di ;

e) [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;

f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

g) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

h) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA TECNICA

Al **secondo step** del percorso guidato "Invia Offerta", l'Operatore Economico inserisce in Piattaforma la documentazione relativa all'Offerta Tecnica, secondo le modalità di seguito riportate.

Tutti i documenti che costituiscono l'Offerta Tecnica devono essere firmati secondo le modalità previste al precedente punto 15.1. (in caso di RTI devono essere firmati da tutti i componenti del raggruppamento).

L'Offerta Tecnica deve essere composta da:

1. **RELAZIONE TECNICA:** L' Offerta tecnica deve articolarsi in una Relazione tecnica illustrativa suddivisa in capitoli e paragrafi che tratti i criteri di valutazione indicati nella tabella allegata "Criteri e modalità di aggiudicazione" da caricarsi tramite l'upload preferibilmente un unico file firmato digitalmente.

Ogni pagina dovrà essere numerata ed ogni capitolo e paragrafo dovrà riportare la numerazione progressiva del relativo criterio e sottocriterio esplicitati nella successiva tabella A. La relazione tecnica non dovrà superare complessivamente n 20 facciate in formato A4 numerate, carattere Arial formato non inferiore a 12 e potrà comprendere schemi grafici, diagrammi e immagini esplicative del testo.

Sono escluse dal conteggio eventuali copertine, indici, schede tecniche, certificati, curricula.

I files dovranno avere una risoluzione digitale adeguata all'agile trasmissione e consultazione.

2. L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, **una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate** in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, **unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta**. Il modello di dichiarazione sui segreti tecnico - commerciali è parte integrante della documentazione di gara.
3. **il contratto di avvalimento premiale**, pena la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale;

L'Offerta Tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza. Ove venga presentata un'offerta tecnica che superi il numero massimo di pagine/facciate indicate in relazione a ciascun criterio, il concorrente non sarà escluso per tale motivo ma la propria offerta potrà non formare oggetto di valutazione per la parte eccedente.

AVVISO - SECRETAZIONE OFFERTA TECNICA

1. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di segretazione, si procederà a dare accesso integrale all'offerta.
2. In caso di segretazione dell'intera offerta tecnica, si procederà a dare accesso integrale all'offerta stessa.

Si valuterà la fondatezza delle motivazioni relative alla segretazione in vista della possibile pubblicazione dell'offerta. Le dichiarazioni di segretazione dovranno essere precise e circoscritte.

17. OFFERTA ECONOMICA

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base di gara.

Al **terzo step** del percorso guidato "Invio Offerta", l'Operatore Economico dovrà:

A) inserire negli appositi campi in Piattaforma, a pena di esclusione:

1. **il ribasso percentuale offerto unico rispetto** agli elenchi prezzi posti a base di gara (prestazioni a canone I contratto attuativo, prezzario regionale, elenco prezzi relativo ad operazioni cimiteriali o nuovi prezzi applicati secondo normativa o disposizioni contrattuali applicabili); verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali, come previsto dalla piattaforma Sintel;
2. **la stima** dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. **la stima** dei costi della manodopera.

AI SENSI DELL'ART 41 COMMA 14 DEL CODICE, L'OPERATORE ECONOMICO, NEL CASO IN CUI INDICHI UNA STIMA DEI COSTI DELLA MANODOPERA (PUNTO 3) DI IMPORTO INFERIORE A QUELLO INDICATO DALLA STAZIONE APPALTANTE, DOVRA' PRODURRE IDONEA RELAZIONE CHE DIMOSTRI CHE IL RIBASSO COMPLESSIVO DELL'IMPORTO DERIVA DA UNA PIÙ EFFICIENTE ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.

B) DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA DEL CCNL disponibile nella sezione "Documentazione di gara". Tale dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della documentazione amministrativa di cui al punto 15.1;

C) RELAZIONE contenente a norma dell'art. 110 del decreto legislativo 36/2023 le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti. Le spiegazioni possono riguardare i seguenti elementi:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della documentazione amministrativa di cui al punto 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Al **quarto step** del percorso guidato, la Piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento d'offerta" che l'Operatore Economico deve scaricare, sottoscrivere digitalmente secondo le modalità indicate nei paragrafi 15 e 17 del presente disciplinare e caricare in Piattaforma nell'apposito campo l'upload del "Documento d'offerta".

Al **quinto step** del percorso guidato "Invia offerta", l'Operatore Economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'Operatore Economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Al momento della ricezione dell'offerta, Sintel ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'articolo 58 del Codice, inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa ed economica).

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'accordo quadro è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 Codice.

Ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Codice, la Stazione Appaltante esaminerà le offerte tecniche e poi quelle economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.

Si richiama il comunicato Novità sulla Piattaforma Sintel: gestione dell'inversione procedimentale - ARIA (ariaspa.it) già presente dal 2019 sulla Piattaforma Sintel di Aria Spa che riporta quanto segue *"Tra le novità introdotte dal decreto, con ricadute sulla Piattaforma Sintel di Aria Spa Sintel, due modifiche incidono rispettivamente sulla gestione delle offerte anomale e alla così detta inversione procedimentale (art. 133 comma 8 D.lgs 50/2016 oggi art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023): tale novità, con alcune accortezze, è già attuabile in Piattaforma Sintel di Aria Spa. È infatti possibile procedere dopo l'avvio della valutazione amministrativa, alla chiusura della fase stessa senza effettuare la valutazione puntuale delle buste amministrative. Proseguendo negli step di valutazione successivi, si ricorda che la documentazione amministrativa sarà disponibile cliccando su "Aggiudicazione procedura" e in "Storia Offerte" accedendo al dettaglio dei requisiti amministrativi. Le comunicazioni automatiche generate dal sistema a seguito della chiusura della valutazione amministrativa non dovranno essere considerate dai concorrenti. Il sorteggio per la verifica amministrativa sarà necessario anche per questa attività; procedere offline."*

Pertanto, la Stazione Appaltante procederà nel seguente ordine:

- a) a verificare la ricezione delle offerte presentate entro il termine fissato;
- b) a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale;
- c) all'apertura delle buste tecniche e alla relativa valutazione da parte della commissione giudicatrice;
- d) all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
- e) alla valutazione della anomalia dell'offerta;
- f) all'individuazione del 1° migliore offerente;
- g) alla verifica della documentazione amministrativa relativa ai requisiti del migliore offerente;
- h) all'applicazione dell'eventuale soccorso istruttorio;
- i) alla proposta di aggiudicazione sulla piattaforma telematica condizionata alla verifica dei requisiti sul FVOE.

Nella prima seduta la Stazione Appaltante, sulla base delle proprie disposizioni organizzative, procederà ad esaminare le offerte tecniche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti, ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Codice.

La verifica delle giustificazioni relative alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera, ove richieste, verrà effettuata dal Responsabile per la fase di affidamento.

La valutazione dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	Punteggio Massimo
Offerta Tecnica	80
Offerta Economica	20
Totale	100

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella allegata a firma del RUP dott.ssa Francesca Coletti con la relativa ripartizione dei punteggi.

SOGLIA DI SBARRAMENTO: IL CONCORRENTE È ESCLUSO DALLA GARA NEL CASO IN CUI CONSEGUA UN PUNTEGGIO INFERIORE A 55 PUNTI SU 80 PER IL PUNTEGGIO TECNICO COMPLESSIVO.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.4.

18.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è attribuito un coefficiente da parte di ciascun commissario, sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica, costituito da un valore variabile da zero ad uno secondo la seguente tabella di giudizi (con possibilità attribuzione di valori intermedi in caso di giudizi intermedi):

V(a)	Giudizio di ciascun singolo commissario:
0,00	Offerta non valutabile sotto nessun profilo. contenuti assenti
0,10	i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
0,20	indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o inconsistente sotto il profilo quali-quantitativo
0,30	contenuti limitati, scarsamente articolati e/o inconsistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,40	contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o poco consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,50	Offerta scarsa. contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o poco consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,60	Offerta sufficiente. contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma poco consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,70	Offerta discreta. contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o abbastanza consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,80	Offerta buona. contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o abbastanza consistenti sotto il profilo quali-quantitativo

0,90	Offerta molto buona. contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
1	Offerta ottima. contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o molto consistenti sotto il profilo quali-quantitativo

Una volta attribuiti i singoli coefficienti, la commissione stabilirà la media, arrotondata alla seconda cifra decimale, dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio/sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo

I Coefficienti definitivi saranno moltiplicati per il punteggio o sub-punteggio di riferimento. Anche in tal caso, eventuali arrotondamenti saranno effettuati alla seconda cifra decimale.

Si precisa che quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'attribuzione dei punteggi per l'offerta economica e la conseguente formulazione della graduatoria avverranno sulla piattaforma Sintel.

Il punteggio per l'offerta economica di ciascun concorrente sarà attribuito mediante la **Formula dello "Sconto massimo"** di cui al paragrafo 3.5 del Manuale ARIA Lombardia ("Formule di attribuzione del punteggio economico"), di seguito riportata:

$$PE = PE_{\max} \times \frac{S_o}{S_{\max}}$$

dove:

- S_o = Percentuale offerta dal singolo concorrente
- $PE_{\max}$ = Punteggio economico massimo assegnabile
- $S_{\max}$ = Percentuale più alta offerta in gara

All'OFFERTA ECONOMICA di ciascun concorrente è attribuito un punteggio massimo di 20 punti.

18.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1} C_{xi} \cdot P_x$$

dove:

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

$X = 1, 2, \dots, n$ (indicare il valore di *n*, ovvero il numero di criteri di valutazione)

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari e quantitativi, ove presenti, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

18.4 RIPARAMETRAZIONE FINALE

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

In caso di ammissione di una sola offerta, la Commissione Giudicatrice non procederà ad alcuna forma di riparametrazione; pertanto relativamente ad ogni sub-criterio (o in mancanza di sub-criteri, ad ogni criterio) effettuerà solamente la ponderazione (ossia la moltiplicazione della media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari per il relativo sub-peso o, in mancanza di sub-criteri, per il relativo peso) e, conseguentemente, la sommatoria dei punteggi così assegnati ai singoli sub-criteri (o in mancanza di sub-criteri, ai singoli criteri) determinerà il punteggio "reale" dell'offerta tecnica e valore di riferimento ai fini della rilevazione dell'eventuale anomalia.

In ogni caso, verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali per arrotondamento (per eccesso se il terzo decimale è maggiore o uguale a 5).

È ammessa una sola riparametrazione.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

La Commissione giudicatrice supporterà il Responsabile della fase di affidamento nell'ambito della valutazione dell'eventuale subprocedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La procedura è gestita sulla PAD di Ariaspa "Sintel", la quale assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni.

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La prima seduta telematica di gara avrà luogo in data

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC. Successivamente, si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, ed infine alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD.

Il responsabile di fase, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante procede all'apertura delle offerte presentate.

La Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 18.4.

Si rendono visibili ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il responsabile di fase, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante procede all'apertura delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga *l'ex aequo*, la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

Il responsabile di fase, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il responsabile di fase, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli elementi qualitativi (si intende somma dei punti attinenti all'offerta tecnica), **pari o superiori ai quattro quinti** dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Il calcolo di cui sopra è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni in forma scritta, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, e assegna un termine perentorio non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite e, ove strettamente necessario, può richiedere per iscritto chiarimenti puntuali su specifici elementi delle giustificazioni, assegnando un breve termine per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino inaffidabili o non giustificate in relazione al costo della manodopera e della sicurezza.

23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Sulla base della graduatoria data dall'esito delle operazioni che precedono, il responsabile di fase, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, accede alla documentazione amministrativa dell'operatore economico risultato primo nella graduatoria provvisoria e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il Responsabile di fase procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dall'art. 9 del disciplinare e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

N.B. Come evidenziato anche nel parere n. 3942 del 11/12/2025 del MIT, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83

del decreto legislativo n. 159 del 2011, l'acquisizione della documentazione antimafia non è condizione necessaria ex ante per disporre l'aggiudicazione, essendo funzionale alla fase di stipula/conclusione del contratto.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

La lista dei requisiti non ancora verificabili tramite FVOE è allegata al Comunicato del Presidente del 16 aprile 2025 ed è consultabile sul sito dell'Anac al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/en/-/comunicato-del-presidente-del-16-aprile-2025-fvoe>. La lista viene aggiornata a mano a mano che vengono attivati nuovi collegamenti in regime di interoperabilità con gli enti certificatori.

L'avvenuta stipula del contratto non esime la stazione appaltante dal concludere entro un congruo termine la verifica dei requisiti autocertificati che non è stato possibile verificare entro i termini sopra indicati.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Ove ne ricorrano le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

In caso di esclusione, ai sensi dell'art 90 comma 1 lett. d) del Codice, il responsabile della fase di affidamento comunica la determinazione dirigenziale inerente all'esito della procedura agli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione o la decisione di non equivalenza o conformità dell'offerta.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario, la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Amministrazione aggiudicatrice, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, ciò può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto, al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di accordo quadro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta *oppure, in alternativa*, alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. L'imposta di Bollo relativa alla stipulazione del Contratto sono quelle previste nell'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto oggetto del presente affidamento è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136.

L'affidatario deve comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei già menzionati documenti pubblicati sul sito dell'Amministrazione aggiudicatrice.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale o modalità equivalente mediante condivisione dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma Sintel, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la Stazione Appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

AVVISO ai sensi di Articolo 36, commi 1, 2 e 3 del Codice:

- A) L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla Stazione Appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90.
- B) Gli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.
- C) Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Lombardia, sede di Milano, in Via Filippo Corridoni, 39, 20122 Milano.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara all'allegato Informativa sulla privacy.

Il Responsabile della fase di affidamento
*Dott. Federico Vitali**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*